



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Il Presidente**

Trento, 30 agosto 2010  
Prot. n. 3314 /Inter/CR-cr

**Preg.mo Signor  
Cons. Bruno Dorigatti  
Gruppo Partito Democratico del Trentino**

**SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor  
Giovanni Kessler  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE**

**Oggetto: interrogazione n. 1656.**

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Primo quesito

In primo luogo, appare necessario evidenziare, l'impianto normativo che sorregge la figura del guardapesca.

La pesca, nella Provincia autonoma di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale n. 60 di data 12 dicembre 1978, (legge provinciale sulla pesca), la cui struttura è fondata sul riconoscimento di concessioni di pesca, per un periodo dai nove ai quindici anni, ad associazioni o società di pescatori sportivi locali, assentite di norma per zone omogenee, quali risultano dalla carta ittica. L'articolo 21 della legge provinciale n. 60 del 1978 stabilisce inoltre che sono incaricati dell'osservanza della legge, tra gli altri, gli agenti giurati designati dalle associazioni o società titolari di concessioni di pesca.

Ancora, l'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 22-18/Leg di data 3 dicembre 1979, (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modifiche ed integrazioni) precisa che "i guardapesca dipendenti dalle

società concessionarie sono tenuti a collaborare con il personale di sorveglianza provinciale”.

Su questa linea si inserisce anche la legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura n. 11 del 23 maggio 2007 che si occupa anch'essa della figura dei guardapesca all'articolo 105. Tale articolo prevede, infatti, che concorrono alla vigilanza sull'applicazione della legge i guardapesca delle associazioni pescatori sportivi provinciali, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e dell'articolo 100 della citata legge provinciale n. 11 del 2007.

L'esistente impianto normativo, sopra sintetizzato, definisce in modo chiaro sia il fatto che i guardapesca sono dipendenti di soggetti privati di carattere dilettantistico e sportivo, quali sono appunto le associazioni pescatori, sia il ruolo, nell'ambito della vigilanza, che i guardapesca sono tenuti a svolgere: una vigilanza di tipo concorrente rispetto al soggetto istituzionalmente incaricato della stessa su tutto il territorio provinciale, e cioè il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento.

Per il perseguimento di quanto evidenziato dall'interrogante sarebbe pertanto necessaria una revisione generale della legge diretta a modificare radicalmente l'impianto attuale.

#### Secondo quesito

Si comunica che l'Amministrazione provinciale nei mesi scorsi, è stata interessata del problema, al fine di verificare la percorribilità di una soluzione attraverso l'inserimento di una specifica previsione nei disciplinari di concessione dei diritti di pesca in scadenza.

In particolare l'Associazione provinciale dei Guardapesca (AGTP) aveva avanzato la proposta di parificare, dal punto di vista retributivo, tutti i guardapesca alla figura dell'operaio forestale “specializzato super” ai sensi del contratto in uso per gli operai del Servizio foreste e fauna.

La problematica è stata sottoposta all'attenzione del Comitato provinciale della pesca che nella seduta del 20 ottobre 2009 ha ritenuto che essa dovesse essere prima oggetto di discussione ed intesa all'interno delle Associazioni pescatori.

Il pronunciamento delle Associazioni pescatori è pervenuto con nota di data 13 novembre 2009 con la quale, sostanzialmente, le Associazioni esprimevano la volontà di istituire un'apposita commissione. Ad oggi, tuttavia, non risulta che tale commissione sia stata istituita.

#### Terzo quesito

La proposta normativa alla quale si riferisce l'interrogante stabilisce che il corpo provinciale degli agenti venatori ha il compito principale di svolgere le funzioni di sorveglianza faunistica e di controllo sull'attività venatoria ed il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento. La disposizione in questione stabilisce inoltre, che gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve alla data del 31

gennaio 2010 sono assunti dalla Provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e assegnati al corpo provinciale degli agenti venatori.

Inoltre da un punto di vista tecnico si ritiene non condivisibile un approccio che porti alla costituzione di diversi corpi di vigilanza per singoli ambiti di attività (caccia, pesca, foreste, ambiente). Molto più efficace ed efficiente pare, invece, il modello indicato dalla Giunta provinciale nel senso di un unico corpo di vigilanza con specializzazioni interne, con il quale concorrono, attraverso il loro personale dipendente, altri soggetti privati direttamente responsabilizzati sulle attività tecnico-gestionali.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -

